



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 113 del 21/08/2014

PUGLIASVILUPPO

Avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella regione Puglia.

Premessa

Puglia Sviluppo S.p.A., società soggetta alla attività di direzione e controllo dell'Unico Azionista Regione Puglia,

visti:

la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del 20 giugno 2008, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 20 giugno 2008, C 155/10;

il Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013, n. L 352/1;

Il Regolamento regionale n. 15/2014 per la concessione di aiuti di importanza minore alle PMI (de minimis);

la Decisione della Commissione Europea n. 5726 del 20 novembre 2007 con cui è stato adottato il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Convergenza" PO FESR 2007-2013, così come modificata dalla Decisione della Commissione C(2012) 9313 del 06/12/2012;

la DGR n. 146 del 12 febbraio 2008 con cui è stato approvato il Programma Operativo FESR della Regione Puglia 2007-2013;

la DPGR n. 886 del 24/09/2008 con cui sono state adottate le disposizioni sull'Organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013;

la DGR n. 165 del 17/02/2009 con cui si è preso atto dei "Criteri di selezione" delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e con cui sono state approvate le Direttive concernenti le procedure di gestione;

la DGR n. 651 del 09/03/2010 con cui sono state approvate modificazioni, integrazioni e specificazioni alle Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR Puglia 2007-2013;

la Determinazione Dirigenziale n. 44 del 19/03/2010 dell'Autorità di Gestione e la Determinazione Dirigenziale n. 50 del 13/09/2013 di approvazione e aggiornamento dei:

Manuale delle Procedure dell'ADG del PO Puglia FESR 2007-2013;

Manuale dei controlli di primo livello del PO Puglia FESR 2007-2013;

la DGR n. 1454 del 17/07/2012 con cui è stata approvata la nuova Convenzione per l'affidamento alla

Puglia Sviluppo S.p.A. di specifici compiti di interesse generale (precedentemente affidati con DGR n. 1741 del 02/08/2011), così come modificato dall'Atto integrativo (Repertorio n. 15859 del 14 maggio 2014);

la DGR n. 2574 del 22/11/2011 con cui è stato approvato il Programma Pluriennale di Attuazione 2007-2013 - Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione";

l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 13/12/2011 tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A., approvato con DGR 2819 del 12/12/2011 e modificato con DGR n. 1104 del 5 giugno 2012;

rilevato

che Puglia Sviluppo, sulla base delle mutate condizioni del contesto macroeconomico di riferimento, considerato l'intervenuto effetto di sovrapposizione del Fondo Centrale di Garanzia sul Fondo regionale di controgaranzia, tenuto conto dell'avanzamento degli impegni del Fondo Tranched Cover, ha formulato una serie di integrazioni al Piano delle Attività approvato con DGR n. 1104/2012, proponendo la riprogrammazione dei Fondi e l'introduzione di una nuova misura di finanziamento del rischio nella forma del "Fondo finanziamento del rischio in favore delle PMI";

visti inoltre

la DGR n. 1788 del 06/08/2014 con cui si approva:

- lo schema di Accordo di finanziamento tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo che sostituisce l'Accordo approvato con DGR 2819/2011 e modificato con DGR 1104/2012, per effetto dell'introduzione di una nuova misura di finanziamento del rischio nella forma del "Fondo finanziamento del rischio in favore delle PMI";

- il documento allegato allo schema di Accordo di finanziamento innanzi richiamato ("PO FESR Puglia 2007/2013 - azione 6.1.13 - Integrazioni al Piano delle Attività del Fondo di controgaranzia e del Fondo tranched cover della Regione Puglia approvato con DGR 1104 del 7 aprile 2012 - Introduzione di una nuova misura di Finanziamento del Rischio") nel quale sono evidenziate le motivazioni per l'introduzione della nuova misura di Finanziamento del Rischio e conseguentemente sono apportate una serie di variazioni al Piano delle Attività approvato con DGR 1104/2012;

- il piano finanziario del Fondo Finanziamento del Rischio, con assegnazione di risorse finanziarie per complessivi € 135.836.383, di cui € 35.000.000 rivenienti dalle economie del Fondo di Controgaranzia e €100.836.383 rivenienti da economie vincolate all'attuazione dell'asse 6 del PO FESR 2007-2013 "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione";

gli artt. 37, 38, 40 e 41 del Regolamento UE n. 1303/2013 che disciplinano il funzionamento degli strumenti finanziari;

considerato

che il metodo nazionale per il calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI operanti in Puglia (Comunicazione della Commissione n. 4505 del 6.07.2010 - Aiuto di Stato n. 182/2010 - Italia), è da intendersi anch'esso prorogato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1224/2013, in quanto definito in osservanza del disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto i), del Regolamento (CE) n. 800/2008;

che, ai fini della valutazione di compliance con la normativa nazionale, Puglia Sviluppo S.p.A. ha interpellato la Banca d'Italia, regolatore nazionale in materia di strumenti finanziari, presentando una istanza ai sensi dell'art. 106 del TUB, vigente alla data del 4 settembre 2010, corredata dal "Programma delle Attività" per la gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria (Reg. CE 1083/2006) e che la Banca d'Italia, esaminata l'istanza ed il Programma delle Attività formulato dalla società, ha ritenuto che le attività di gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria a valere su risorse pubbliche non sono soggette alle riserve di legge di cui all'art. 106 D.Lgs. 385/93. Tanto nella considerazione che l'attività di gestione degli strumenti non comporta assunzione di rischio in capo a Puglia Sviluppo.

Tutto ciò visto, rilevato e considerato,

EMANA

il seguente Avviso

SEZIONE I INFORMAZIONI GENERALI

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Avviso, sono adottate le seguenti definizioni:

a. Fondo: indica lo strumento finanziario denominato “Fondo Finanziamento del Rischio a favore delle PMI”, istituito con DGR 1788 del 06/08/2014;

b. Regione: indica la Regione Puglia;

c. Principio dell’”Accesso aumentato al finanziamento”, fa riferimento a:

- riduzione delle particolari difficoltà che le PMI incontrano nell’accedere al finanziamento, a causa del rischio maggiore percepito in relazione all’investimento in attività correlate con la conoscenza, come lo sviluppo tecnologico, l’innovazione e il trasferimento della tecnologia, ovvero a causa della mancanza di garanzie sufficienti;

- creazione di migliori opportunità di lavoro sostenendo le PMI con la creazione di crescita e occupazione potenziale attraverso aumentata disponibilità del finanziamento del debito.

d. Dotazione finanziaria: investimento pubblico rimborsabile a favore di un intermediario finanziario, al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura di finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi sono restituiti all’investitore pubblico.

e. Regolamento (UE) n. 1407/2013: indica il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 marzo 2013, n. C 83;

f. Regolamento Regionale n. 15 del 2014: indica il Regolamento emanato dalla Regione recante “concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI”

g. PMI: indica le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 124 del 20 maggio 2003,;

h. Microimprese: indica le imprese di micro dimensione come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE;

i. Imprese in difficoltà: indica le imprese (Piccole e medie)che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, si trovano in una delle seguenti condizioni:

1) nel caso di una società a responsabilità limitata¹, qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un risultato negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto; oppure

2) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società², abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società,, oppure

3) nel caso in cui l’impresa sia soggetta a procedure concorsuali di insolvenza ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

4) Nel caso in cui, ricevuta un’agevolazione nella forma del finanziamento o della garanzia, l’impresa non abbia ancora rimborsato il prestito o non sia stato esperito l’effetto della garanzia, ovvero nel caso in

cui l'impresa abbia beneficiato di una ristrutturazione del credito e sia ancora soggetta a piano di ristrutturazione.

1 Cfr Allegato I della Direttiva 2013/34/UE.

2 Cfr Allegato II della Direttiva 2013/34/UE.

j. Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI: indica il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010;

k. Circolare n. 285/2013: indica la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni in materia di "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche";

l. Regolamento UE n. 575/2013: indica il Regolamento n. 575 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento UE n. 648/2012;

m. "Confidi", indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326, operanti in Puglia e iscritti nelle apposite sezioni degli elenchi previsti agli artt. 106 e 107 del TUB, vigenti alla data del 04/09/2010;

n. Originator: indica la banca che eroga finanziamenti a medio/lungo termine in favore delle PMI e che, a fronte di un portafoglio creditizio suddiviso in due, tre o più parti (tranche senior, tranche mezzanine e tranche junior), trasferisce il rischio del credito delle tranche junior ed eventualmente delle tranche mezzanine, rispettivamente, verso il Fondo e verso le garanzie erogate dai Confidi o da soggetti terzi che non utilizzino risorse pubbliche.

o. Portafoglio di esposizioni creditizie: indica un insieme di finanziamenti, erogati dall'originator a suo insindacabile giudizio, aventi caratteristiche comuni, secondo le specifiche definite da Puglia Sviluppo S.p.A.;

p. Tranche junior: indica, nell'operazione di copertura del rischio per segmenti (tranching cover), la quota del portafoglio di esposizioni creditizie, garantita dal junior cash collateral, che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio;

q. Tranche mezzanine: indica, in funzione della copertura del rischio per segmenti (tranching cover), la quota del portafoglio, garantita dal mezzanine cash collateral, avente grado di subordinazione minore rispetto alla tranche junior e maggiore rispetto alla tranche senior;

r. Tranche senior: indica, nell'operazione di copertura del rischio per segmenti (tranching cover), la quota del portafoglio di esposizioni creditizie il cui rischio di credito rimane in capo al soggetto erogante (originator), avente grado di subordinazione minore nel sopportare le perdite rispetto alle tranches junior e mezzanine;

s. Junior e mezzanine Cash collateral: indicano i fondi monetari costituiti in pegno in favore del soggetto erogante (originator), rispettivamente, a copertura di tranches junior e di eventuali tranches mezzanine del portafoglio di esposizioni creditizie;

t. Punto di stacco e spessore: indicano, rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra le tranches con diverso livello di subordinazione e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche sul valore nominale del portafoglio di esposizioni creditizie;

u. Credit Risk management: indica la funzione del soggetto proponente deputata al presidio e alla gestione del rischio di credito;

v. TUB: decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 "Testo Unico Bancario";

w. Ramp up: indica il periodo entro il quale dovrà essere costituito il Portafoglio di cui all'art. 5. Il termine ultimo per la costituzione del portafoglio è, comunque, fissato al 31 dicembre 2015;

x. Fideiussione: indica la eventuale garanzia prestata dal Confidi durante il periodo di ramp-up all'atto

della concessione di ciascun finanziamento da parte del soggetto finanziatore, di cui all'art. 23, comma 2.

y. Default: indica il finanziamento appostato dall'Originator a "sofferenza", "credito ristrutturato" o "incaglio oggettivo";

z. Write-off: indica l'operazione contabile di cancellazione del credito;

aa. Rating di legalità: rating etico con cui sono classificate le PMI, ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni della legge 24 maggio 2012, n. 27.

Articolo 2

(Valore delle premesse,

finalità dell'Avviso e risorse disponibili)

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso. In caso di divergenza, le previsioni dell'Avviso prevarranno sulle premesse ed allegati. Gli eventuali atti o documenti richiamati nel presente Avviso, anche se non allegati, se e in quanto pubblici, si intendono conosciuti dai partecipanti e formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

2. Il presente Avviso è finalizzato a selezionare operatori economici idonei a dare attuazione agli interventi della Regione, realizzati tramite Puglia Sviluppo S.p.A, destinati a migliorare, attraverso l'impiego delle risorse del Fondo, l'accesso delle PMI al mercato del credito secondo i principi dell'"Accesso aumentato al finanziamento".

3. L'intervento sarà attuato attraverso le seguenti modalità:

a. il conferimento di una dotazione finanziaria in favore dell'Originator, per una quota pari al 30%, in caso di partecipazione di confidi, ovvero al 20%, senza l'intervento di confidi, del Portafoglio di esposizioni creditizie. Attraverso la dotazione finanziaria, Puglia Sviluppo partecipa al rischio di credito per una quota pari al 30%, ovvero al 20% dell'importo nozionale di ciascun finanziamento erogato. La dotazione finanziaria sarà remunerata al tasso Euribor 3 mesi maggiorato dell'1 (uno) per cento.

b. la costituzione in pegno di un junior cash collateral, che sarà depositato presso l'originator, remunerato a un tasso pari all'Euribor 3 mesi maggiorato dell'1 (uno) per cento; la suddetta garanzia opera a copertura delle prime perdite registrate sulla quota residua del 70% ovvero dell'80% del portafoglio di esposizioni creditizie di cui alla lettera a.

4. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma, lettere a) e b), saranno trasferite all'Originator, mediante deposito sui rispettivi conti correnti dedicati, accesi presso il medesimo Originator, secondo i tempi e le modalità previsti nel successivo art. 3, comma 2.

5. Per le finalità del presente Avviso sono disponibili risorse finanziarie per un ammontare pari a € 125.000.000 (centoventicinquemilioni).

Articolo 3

(Dotazione finanziaria)

1. La dotazione finanziaria sarà depositata su un conto corrente acceso presso l'Originator. Gli interessi, come fissati nell'art. 2, che maturano sul predetto conto, sono liquidati trimestralmente.

2. La dotazione finanziaria sarà trasferita all'Originator secondo le seguenti modalità:

- l'importo del contributo del programma, erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio, presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25% dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario;
- successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:

i. per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60 % dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile;

ii. per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85% degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa

ammissibile;

3. La dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo, semestralmente, sulla base dei piani di ammortamento dei finanziamenti sottostanti.
4. In caso di Default del singolo finanziamento, la dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo al termine delle procedure di recupero.
5. Nel caso di Default di cui al comma precedente è possibile procedere ad eventuali definizioni transattive delle posizioni e la dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo al netto dei write-off imputabili alla quota di dotazione finanziaria (30% ovvero 20%).
6. Le spese per il recupero del credito (ivi incluse le spese legali) sono a totale carico dell'Originator.
7. L'Originator potrà decidere, senza preventiva autorizzazione di Puglia Sviluppo, nella piena autonomia e secondo le procedure da esso adottate, di addivenire a soluzioni transattive, anche con rinunce parziali del credito in default.
8. Nei casi previsti al comma che precede, l'Originator sarà tenuto a fornire adeguata informativa a Puglia Sviluppo.
9. In caso di cessione di finanziamenti sottostanti, l'Originator sarà tenuto a restituire la dotazione finanziaria per le parti imputabili ai finanziamenti ceduti.
10. Il comma 9 precedente non si applica alla cessioni effettuate ai sensi della Legge n. 130/99 e alle cessioni effettuate ai sensi dell'art. 25 comma 4.
11. Gli importi restituiti ai sensi dei commi precedenti saranno utilizzati da Puglia Sviluppo per progetti in favore di PMI, da attuarsi mediante misure di finanziamento del rischio.

Articolo 4

(Tranched cover)

1. Puglia Sviluppo interviene con una garanzia di tipo tranched cover a copertura delle prime perdite della classe junior del portafoglio, con esclusione della quota di rischio imputabile alla dotazione finanziaria (20% o 30% in caso di partecipazione dei confidi).
2. L'Originator può, eventualmente, usufruire di una tranche mezzanine con l'intervento di confidi sulla quota del portafoglio di esposizioni creditizie con esclusione delle quote di rischio imputabili alle dotazioni finanziarie (30%).
3. Lo spessore della tranche junior non potrà essere superiore all'8%, in caso di intervento dei confidi, o al 10%, senza intervento dei confidi, del valore nominale del portafoglio di esposizioni creditizie, con esclusione delle quote di dotazioni finanziarie.
4. L'eventuale intervento dei Confidi sarà attuato attraverso la costituzione in pegno di un mezzanine cash collateral, che sarà depositato presso l'originator; la suddetta garanzia opera a copertura delle perdite della classe mezzanine del portafoglio di esposizioni creditizie con esclusione delle quote di dotazioni finanziarie.
5. Lo spessore della tranche mezzanine, eventualmente sottoscritta dai Confidi, non potrà essere superiore al 7% del valore nominale del portafoglio, con esclusione delle quote di dotazione finanziaria.
6. Il tasso di garanzia a copertura della tranche junior e della tranche mezzanine è pari all'80%.
7. Sono a carico del Fondo, essendo strettamente correlati alle esigenze di costruzione del portafoglio per le finalità del presente Avviso, gli eventuali costi relativi alla valutazione, ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, dell'effetto di mitigazione del rischio derivante dalla copertura delle tranches junior e mezzanine ai sensi del presente Avviso, in funzione di quanto ad essi consentito dalla Circolare n. 285/2013 che ha recepito il Regolamento 575/2013 per quanto riguarda i requisiti patrimoniali di primo pilastro delle banche; dette spese sono comprese nel limite del 2%, su base annua, del contributo del programma operativo al Fondo.
8. L'originator partecipa alle spese di cui al precedente comma 7 nella misura del 30%. A tal fine Puglia Sviluppo S.p.A. trattiene la quota di spesa a carico dell'originator all'atto del trasferimento della liquidità per la costituzione del junior cash collateral.

9. Puglia Sviluppo S.p.A. potrà aumentare la dotazione del Fondo per la costituzione di ulteriori portafogli di esposizioni creditizie, con le medesime modalità previste dal presente Avviso.

Articolo 5

(Caratteristiche del portafoglio di esposizioni creditizie)

1. Il portafoglio di esposizioni creditizie dovrà essere costituito da un insieme di finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:

a. essere concessi per le finalità previste all'articolo 6, in favore di PMI valutate economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, aventi sede legale e/o operativa nella regione Puglia;

b. essere di nuova concessione e avere una durata massima di 8 anni, oltre un preammortamento massimo di 2 anni;

c. non essere collegati ad altri rapporti di finanziamento già in essere tra il soggetto proponente e la PMI alla data della delibera di concessione, fatte salve le previsioni di cui al successivo articolo 6, c. 1, lett. e);

d. essere costituito da singoli finanziamenti di importo compreso tra 50.000,00 (cinquantamila/00) euro e 1.000.000,00 (unmilione/00) euro;

e. l'importo massimo dei finanziamenti concessi per il consolidamento delle passività a breve e per l'attivo circolante non deve superare 400.000,00 euro. La sommatoria dei finanziamenti concessi alle PMI per il consolidamento delle passività a breve non potrà essere superiore al 10% dell'importo nominale complessivo dei finanziamenti che compongono il portafoglio; la sommatoria dei finanziamenti concessi per l'attivo circolante non potrà essere superiore al 50% dell'importo nominale complessivo dei finanziamenti che compongono il portafoglio;

f. essere regolati al tasso fisso o variabile, calcolato sulla base dell'Euribor (nel caso di tassi variabili) o dell'Eurirs (nel caso di tassi fissi), maggiorato di uno spread, per ciascuna classe di merito creditizio, come risultante da successiva fase di valutazione e selezione di offerte economiche.

g. essere eventualmente assistiti da garanzie reali e personali e da garanzie concesse da soggetti istituzionali che non utilizzino risorse pubbliche, tenendo conto della possibilità per l'Originator di acquisire garanzie con riferimento alla tranche senior e alle quote relative al 20% della tranche junior e al 20% della tranche mezzanine rimaste a carico dell'Originator, nel rispetto della Circolare n. 285/2013 che ha recepito il Regolamento 575/2013 per quanto riguarda i requisiti patrimoniali di primo pilastro delle banche.

2. Le delibere di finanziamento adottate dall'Originator e relative ai crediti inseriti nel portafoglio di cui al comma 1 non possono essere antecedenti alla data di presentazione della domanda di accesso di cui all'art. 16.

Articolo 6

(Finalità dei finanziamenti che compongono il portafoglio)

1. I finanziamenti che compongono il portafoglio devono riguardare:

a) Prestiti finalizzati agli investimenti di imprese innovative, operanti prioritariamente nei settori ICT, Energia e Ambiente, Biotecnologie e Farmaceutica (Life Sciences), Elettronica e Biomedicale, Edilizia sostenibile e Meccanica, riguardanti finanziamenti a medio-lungo termine per attività di innovazione (sviluppo tecnologico e acquisizione di licenze);

b) Prestiti per la realizzazione di investimenti iniziali;

c) Prestiti finalizzati all'attivo circolante (scorte di materie prime e prodotti finiti, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti salvo buon fine), nei limiti previsti dall'art. 5, comma 1, lett. e);

d) Prestiti finalizzati all'effettuazione e/o al sostegno di processi di capitalizzazione aziendale;

e) Prestiti finalizzati al riequilibrio finanziario relativi all'estinzione delle linee di credito a breve e medio termine e all'adozione di un piano di rientro dall'indebitamento, nei limiti previsti dall'art. 5, comma 1, lett. e).

2. I finanziamenti di cui al comma 1 devono riferirsi a unità produttive localizzate nella regione Puglia e devono essere avviati da parte delle PMI successivamente alla presentazione dell'istanza di partecipazione al presente avviso.

3. Nell'ambito del portafoglio possono essere concessi finanziamenti a PMI operanti nel settore dell'Agroindustria (Codice ATECO 2007 " 10 - Industrie alimentari"). Il presente Avviso non si applica agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

- i. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- ii. qualora l'aiuto sia subordinato al suo venir parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Articolo 7

(Esclusioni)

1. Nell'ambito del portafoglio, non potranno essere concessi finanziamenti a PMI:

- a. che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- b. che sono state destinatarie, nei sei anni precedenti, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- c. che non hanno restituito agevolazioni pubbliche per le quali sia stata disposta la restituzione;
- d. qualificabili come Imprese in difficoltà ai sensi dei vigenti regolamenti comunitari;
- e. attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- f. attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea;
- g. come previsto dall'articolo 1, comma 1, del Regolamento n. 1407/2013, per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
- h. attive nel settore carboniero.

2. La sommatoria dei finanziamenti concessi alle PMI attive nei settori "Servizi", "Commercio" e "Turismo" non potrà essere superiore al 40% dell'importo nominale complessivo dei finanziamenti che compongono il portafoglio.

3. In sede di costituzione del portafoglio di esposizioni creditizie, Puglia Sviluppo S.p.A. e l'Originator definiranno procedure di verifica (cd. Agreed upon procedures) su campioni di esposizioni creditizie nel rispetto della normativa sulla privacy.

Articolo 8

(Modalità operative dell'operazione)

1. Le risorse pubbliche saranno suddivise in n. 10 lotti. Ogni operatore potrà risultare aggiudicatario al massimo di n. 2 lotti.

2. La banca originator può scegliere di costruire il portafoglio di esposizioni creditizie di cui all'art. 5 senza l'intervento di un confidi, secondo le modalità descritte nel successivo articolo 9.

3. Alternativamente la banca originator può scegliere di costruire il portafoglio di esposizioni creditizie di cui all'articolo 5, suddividendolo in tre distinte classi (una tranche junior, una o più tranches mezzanine e una tranche senior) secondo le modalità descritte nel successivo articolo 10.

4. La fase di costruzione del portafoglio di esposizioni creditizie deve concludersi non oltre il termine del 31 dicembre 2015.
 5. A fronte dell'intervento di mitigazione del rischio di credito realizzato da Puglia Sviluppo S.p.A. attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo, nessun premio o commissione di garanzia sono richiesti alle PMI beneficiarie finali dell'intervento medesimo.
 6. L'importo di ciascun lotto (vds comma 1 che precede) viene suddiviso come nel seguito indicato:
 - a. Con l'intervento di confidi: € 10.875.000 Dotazione Finanziaria e € 1.625.000 Junior Cash Collateral. Importo del Portafoglio di esposizioni creditizie pari a € 36.250.000.
 - b. Senza l'intervento di confidi: € 9.470.000 Dotazione Finanziaria e € 3.030.000 Junior Cash Collateral. Importo del Portafoglio di esposizioni creditizie pari a € 47.350.000.
- Ove siano successivamente disponibili ulteriori risorse, si proporrà l'assegnazione di tali nuove risorse, a scorrimento della graduatoria definitiva.

Articolo 9

(Costituzione del portafoglio di esposizioni creditizie da parte della banca originator senza l'intervento dei confidi)

1. Il portafoglio di esposizione creditizie, con esclusione delle quote di dotazione finanziaria, viene suddiviso in due distinte classi: una tranche junior, esposta al rischio di prima perdita (first loss) del portafoglio e una tranche senior, con grado di subordinazione minore.
2. L'intervento di Puglia Sviluppo S.p.A. è attuato attraverso la costituzione in pegno, mediante impiego delle risorse del Fondo, di un junior cash collateral in favore dell'originator, per un importo massimo pari alla parte garantita della tranche junior (80%).
3. I punti di stacco e spessore della tranche junior sono determinati applicando l'approccio della formula di vigilanza (Supervisory Formula Approach) di cui alla Circolare n. 285/2013, oppure tramite certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI).
4. Lo spessore richiesto per la tranche junior non deve essere superiore al 10% del valore del relativo portafoglio di esposizioni creditizie, con esclusione delle quote di dotazione finanziaria, come individuato in sede definitiva.

Articolo 10

(Costituzione del portafoglio di esposizioni creditizie da parte della banca originator con l'intervento dei confidi)

1. Il portafoglio di esposizioni creditizie, con esclusione delle quote di dotazione finanziaria, viene suddiviso in tre distinte classi: una tranche junior, esposta al rischio di prima perdita (first loss) del portafoglio, una o più tranche mezzanine, aventi grado di subordinazione minore rispetto alla tranche junior e maggiore rispetto alla tranche senior, di cui una sottoscritta dai Confidi, e una tranche senior, con grado di subordinazione minore.
2. L'intervento di Puglia Sviluppo S.p.A. è attuato attraverso la costituzione in pegno, mediante impiego delle risorse del Fondo, di un junior cash collateral in favore dell'originator, per un importo massimo pari alla parte garantita della tranche junior (80%).
3. L'intervento dei Confidi è attuato attraverso la costituzione in pegno, mediante impiego di fondi monetari, di un mezzanine cash collateral in favore dell'originator, per un importo massimo pari alla parte garantita della tranche mezzanine (80%).
4. I punti di stacco e spessore della tranche junior sono determinati applicando l'approccio della formula di vigilanza (Supervisory Formula Approach) di cui alla Circolare n. 285/2013, oppure tramite certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta

dalla Banca d'Italia (ECAI).

5. Lo spessore richiesto per la tranche junior non deve essere superiore al 8% del valore del relativo portafoglio di esposizioni creditizie, con esclusione delle quote di dotazione finanziaria, come individuato in sede definitiva.

6. Lo spessore richiesto per la tranche mezzanine, sottoscritta eventualmente dai Confidi, non deve essere superiore al 7% del valore del relativo portafoglio di esposizione creditizie, come individuato in sede definitiva.

7. L'Originator può procedere ad un'ulteriore segmentazione del portafoglio, oltre a quella prevista dal presente Avviso, tramite l'intervento di soggetti terzi, che non utilizzino risorse pubbliche, i quali possono sottoscrivere tranche mezzanine sul portafoglio, anche successivamente alla fase di ramp-up, qualora da questa struttura si tragga un beneficio evidente per il prestatore finale.

Articolo 11

(Premialità al rating di legalità)

1. Le imprese inserite nel portafoglio di cui all'art. 5 in possesso del rating di legalità beneficiano di un contributo in conto interessi. Il suddetto contributo è pari al 2% dell'importo del finanziamento e, comunque, nei limiti degli interessi che l'impresa beneficiaria avrà pagato all'Originator e sarà erogato in unica soluzione, direttamente all'impresa beneficiaria, allo scadere del periodo di 6 mesi di ammortamento o di preammortamento (vds. Art. 5, c. 1, lett. b).

Articolo 12

(Recupero crediti)

1. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito dei pagamenti effettuati dal Fondo sulla classe junior, Puglia Sviluppo S.p.A. acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese inadempienti per le somme pagate.

2. A tal fine, Puglia Sviluppo S.p.A. adotterà le idonee procedure di evidenza pubblica per la costituzione di un Albo di esperti legali, iscritti all'Albo professionale, con esperienza nel campo del recupero del credito.

Articolo 13

(Disciplina degli aiuti e determinazione dell'intensità di aiuto)

1. L'elemento di aiuto, determinato in termini di ESL, è calcolato sulla base della disciplina vigente al momento della concessione dell'aiuto.

2. La garanzia sottostante l'intervento del Fondo è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, e dal Regolamento regionale 15/2014, relativi alla concessione di aiuti di importanza minore (de minimis);

3. La copertura fornita dal Fondo per le perdite su tranches junior sarà pari all'80% della perdita registrata su ciascun finanziamento appartenente al singolo portafoglio di finanziamenti.

4. La eventuale copertura fornita dai Confidi per le perdite su tranches mezzanine sarà al massimo pari all'80% delle perdite registrate su ciascun finanziamento appartenente al singolo portafoglio di finanziamenti.

5. Gli aiuti concessi alle imprese ai sensi del presente articolo sono recuperati da Puglia Sviluppo S.p.A., previa decadenza dai medesimi aiuti, nei seguenti casi:

a. la PMI beneficiaria non realizzi il progetto di cui all'articolo 6;

b. non siano state rispettate le condizioni richiamate all'articolo 6;

c. non siano state rispettate, per cause imputabili alla PMI beneficiaria, le altre condizioni previste dal presente Avviso ai fini dell'accesso all'intervento, ivi incluse quelle indicate all'articolo 7.

6. Le risorse recuperate ai sensi del precedente comma 5 tornano nella disponibilità del Fondo.

Articolo 14

(Cumulo)

1. L'importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi dell'art. 13 (aiuti de minimis) possono essere cumulati con altri aiuti "de minimis" a valere sul Regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino l'importo di € 200.000. Gli aiuti di cui al presente Avviso, inoltre, possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione³ fino a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento.

2. Gli aiuti di cui al presente Avviso non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

³ Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

SEZIONE II

PROCEDURA DI SELEZIONE

Articolo 15

(Requisiti per la partecipazione)

1. Possono partecipare al presente Avviso i seguenti operatori economici, anche costituiti nella forma di raggruppamento temporaneo di impresa:

- a) banche italiane di cui al TUB;
- b) banche comunitarie stabilite nel territorio italiano di cui al TUB;
- c) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB vigente alla data del 4 settembre 2010;
- d) società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento di cui al TUB.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere, ai fini dell'ammissibilità della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

- a) avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibili a pubblici poteri;
- b) possedere almeno uno sportello operativo nella regione Puglia;
- c) detenere al 31/12/2013 un patrimonio ai fini di vigilanza almeno pari a 200 milioni di euro e, in sede di presentazione della domanda di accesso, impegnarsi a diffondere, con adeguate forme, l'intervento della Regione Puglia e a istituire almeno un Punto Informativo dedicato all'intervento.

3. Gli operatori di cui al comma 1, che intendono beneficiare della mezzanine cash collateral, presentano una dichiarazione di impegno, sottoscritta con uno o più Confidi, mediante la quale il/i Confidi si impegna/no, in caso di aggiudicazione, a costituire un mezzanine cash collateral a garanzia del rischio di perdita della tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti che sarà costruito secondo la disciplina contenuta nel presente Avviso.

4. Gli operatori di cui al comma 1 si impegnano ad accendere:

- a. un conto corrente, intestato a "Puglia Sviluppo S.p.A. - Tranched Cover 2" sul quale sarà depositato lo junior cash collateral a garanzia delle prime perdite del portafoglio, in conformità con quanto previsto nel presente Avviso. Su tale conto non devono essere previste spese di gestione. Gli interessi che maturano sul predetto conto, di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), liquidati trimestralmente, sono a favore di Puglia Sviluppo S.p.A. nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato dell' 1 (uno) per cento;

b. Un conto corrente, intestato a “Puglia Sviluppo S.p.A. - Dotazione Finanziaria” sul quale sarà depositata la Dotazione Finanziaria, in conformità con quanto previsto nel presente Avviso. Su tale conto non devono essere previste spese di gestione. Gli interessi che maturano sul predetto conto, di cui all’art. 2, comma 3, lett. a), liquidati trimestralmente, sono a favore di Puglia Sviluppo S.p.A. nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato dell’ 1 (uno) per cento;

5. Non sono ammessi a partecipare operatori che, alla data di presentazione della proposta, non siano in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, come desumibile dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Articolo 16

(Domanda accesso)

1. Le proposte, redatte in lingua italiana utilizzando l’apposita modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito internet

www.sistema.puglia.it e www.pugliasviluppo.eu, devono pervenire, con qualsiasi mezzo che ne attesti il ricevimento, al seguente indirizzo: “Puglia Sviluppo S.p.A., via delle Dalie s.n.c. - Zona industriale - Modugno (BA) 70026”, entro le ore 12,00 del 10 ottobre 2014. Le proposte potranno essere inviate a far data dal 1° settembre 2014.

2. Il plico, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la dicitura “NON APRIRE - Procedura per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella regione Puglia “, deve contenere la domanda di partecipazione, redatta, ai sensi del D.L. 445/2000, secondo lo schema riportato in allegato n. 1, siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo procuratore speciale, e tutta la documentazione ivi indicata.

Articolo 17

(Documenti per la partecipazione)

1. Documentazione da inserire nel plico di cui all’art. 16, comma 2.

1.1. BUSTA “A” - documentazione amministrativa:

1.1.1. domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema riportato in allegato n. 1, sottoscritta in calce dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo procuratore speciale, e tutta la documentazione ivi indicata.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ogni soggetto del raggruppamento deve fornire la documentazione di cui al precedente capoverso e indicare la quota di partecipazione al raggruppamento e la parte del finanziamento che verrà da esso eseguita. La domanda di accesso deve essere altresì sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese e corredata:

a. da mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese costituiti, ovvero

b. da dichiarazione sottoscritta da ciascun soggetto partecipante al costituendo raggruppamento, contenente l’indicazione dell’impresa alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/mandataria, relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese costituenti.

1.1.2. una relazione tecnica redatta secondo lo schema riportato in allegato n. 2, ove siano descritti i seguenti elementi:

a. Esperienza maturata dal soggetto proponente nella gestione di operazioni di cartolarizzazione tradizionali e/o sintetiche di esposizioni creditizie verso imprese, con indicazione del numero di operazioni effettuate nell’ultimo quinquennio e dell’ammontare di ciascun portafoglio cartolarizzato.

b. Struttura operativa di credit risk management e del ruolo da essa assunto all’interno dell’organigramma aziendale.

c. Procedure operative relative alla gestione del credito, con particolare riferimento alla fase istruttoria e

deliberativa, ivi compreso il sistema delle deleghe.

d. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo aziendale ai sensi del d.lgs. 231/01.

e. Descrizione del meccanismo di formazione del tasso da applicare ai finanziamenti, con evidenza della traslazione del beneficio conseguente all'intervento di Puglia Sviluppo (vds successivo comma 2).

1.1.3. una eventuale dichiarazione di impegno, sottoscritta con uno o più Confidi, ai sensi del precedente art. 15 c. 3.

1.2. BUSTA "B" - offerta economica:

l'offerta economica dovrà essere contenuta in un plico chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura, recante la dicitura "Offerta economica/Proposta di Accordo per la realizzazione di un portafoglio di finanziamenti tramite il sostegno del fondo tranché cover". Essa deve contenere le seguenti indicazioni:

a. condizioni economiche, incluse le commissioni, espresse in termini di spread massimo rispetto ai parametri di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), applicate ai finanziamenti in relazione a ciascuna classe di merito creditizio di cui alla successiva Tabella 1. Ai fini della valutazione dell'offerta economica è necessario che l'originator partecipante descriva la composizione e la durata del periodo dell'ammortamento ordinario del portafoglio creditizio, indicando la dimensione delle esposizioni creditizie con riferimento al rating di appartenenza, nonché in relazione al Cash Collateral junior e al Cash collateral mezzanine;

b. L'originator, per definire la classe di merito creditizio della tranche senior, dovrà indicare se intende applicare la formula di vigilanza (Supervisory Formula Approach) di cui alla Circolare n. 285/2013 che ha recepito il Regolamento 575/2013 per quanto riguarda i requisiti patrimoniali di primo pilastro delle banche, ovvero fare ricorso alla certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI).

2. Ai fini della formulazione del tasso da applicare ai finanziamenti, oggetto dell'offerta economica, l'Originator deve tenere conto del beneficio ottenuto a seguito dell'intervento di Puglia Sviluppo (conferimento della dotazione finanziaria e costituzione del junior cash collateral di cui all'art. 2, comma 3). Tale beneficio dovrà essere traslato alle PMI.

3. Nel caso di tasso fisso, il parametro da utilizzare (Eurirs) per la definizione del tasso finale deve essere allineato alla durata del finanziamento (es. Eurirs a 6 anni per un finanziamento a tasso fisso della durata di 6 anni).

Articolo 18

(Valutazione delle domande di partecipazione e delle offerte economiche)

1. Nel corso di apposita seduta pubblica, la cui data e luogo di svolgimento saranno comunicati mediante avviso pubblicato con congruo preavviso sul sito internet di Puglia Sviluppo (ove possibile tale data sarà comunicata singolarmente ai partecipanti), il Comitato per l'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria istituito con Determinazione dell'Amministratore Unico di Puglia Sviluppo del 10/10/2012, procederà all'apertura del plico di cui all'art. 16, comma 2, e della BUSTA "A" di cui all'art. 17, comma 1.1, verificando la completezza dei documenti contenuti ed il possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 1 e comma 2, lettere a), b) e c), nonché la presenza dell'eventuale dichiarazione di impegno, sottoscritta con uno o più Confidi, ai sensi del precedente art. 15 c. 3.

2. Le domande di partecipazione incomplete dei dati o difformi o irregolari o presentate fuori dal termine saranno considerate inammissibili e ne sarà data comunicazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, ai soggetti interessati.

Le domande conformi saranno oggetto della valutazione di cui ai successivi commi.

3. Terminata la fase di verifica di cui al comma 1, il Comitato procederà in seduta riservata alla valutazione degli elementi contenuti nella relazione tecnica di cui al precedente art. 17, comma 1.1.2, lettere a., b., c. e d. Tale valutazione sarà finalizzata alla espressione di un giudizio motivato di idoneità o di non idoneità. Gli operatori ritenuti idonei formeranno l'elenco dei soggetti abilitati alla realizzazione

di un portafoglio di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese tramite il sostegno del Fondo. Successivamente, nel corso di una seduta pubblica, il Comitato di cui al comma 1 procederà all'apertura della BUSTA "B" (art. 17, comma 1.2) dei soli operatori ammessi nell'elenco dei soggetti abilitati. Dopo aver verificato la rispondenza dei plichi e delle offerte ricevute con quanto previsto nel presente Avviso, valuterà le relative offerte economiche, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio sulla base delle condizioni economiche applicate ai finanziamenti, apprezzate sulla base del vantaggio per le PMI. Tale elemento è valutato confrontando le condizioni economiche indicate, per ciascuna classe di merito creditizio, dal soggetto proponente in sede di offerta economica con i parametri riportati nella Tabella n. 1. A tale elemento è attribuito un punteggio da 0 a 100 (cento) sulla base della seguente formula:

$$P_i = C_{\min} \times P_{\max} / C_i$$

dove:

P_i = punteggio dell'offerta oggetto di valutazione;

C_{\min} = valore minimo offerto delle condizioni economiche;

C_i = valore medio ponderato delle condizioni economiche indicate, per ciascuna classe di merito creditizio, dal soggetto proponente i -esimo, con i che va da 0 a n (n = numero dei soggetti proponenti). I fattori di ponderazione sono riportati nella Tabella n. 1;

P_{\max} = punteggio massimo, pari a 100.

Al fine di ottimizzare l'efficacia della copertura, ai portafogli di esposizioni creditizie con periodo di ammortamento compreso tra 5 e 6 anni, oltre eventuale preammortamento massimo di 2 anni, sarà attribuita una premialità consistente in un punteggio pari a 10 punti.

Il punteggio, attribuito sulla base delle formule di cui ai precedenti commi, è espresso in numeri interi e due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali, il punteggio viene arrotondato alla seconda cifra con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento è effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento è effettuato per difetto. Per consentire l'applicazione delle predette formule, laddove fossero presenti valori pari a 0 (zero) e ciò comportasse l'indeterminatezza dei risultati, tali valori sono convenzionalmente approssimati a 0,10 (zero virgola dieci).

Al termine della valutazione, sarà stilato un elenco secondo l'ordine dei punteggi totali attribuiti, che costituirà la graduatoria elaborata dal Comitato.

Articolo 19

(Aggiudicazione)

1. Puglia Sviluppo adotta, con proprio provvedimento, la graduatoria di cui all'articolo 18 e aggiudica le risorse disponibili, di cui all'articolo 2, comma 5, secondo l'ordine di priorità della graduatoria al soggetto posizionato al primo posto. Al soggetto proponente è assegnato un termine di 7 giorni per comunicare se intende accettare la suddetta aggiudicazione ovvero rinunciare allo stesso. Nel caso di rifiuto, la medesima procedura è ripetuta mediante scorrimento della graduatoria.

2. Puglia Sviluppo ed il soggetto aggiudicatario, entro 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione, procedono alla stipula della Convenzione di cui al successivo articolo 21.

3. Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Articolo 20

(Costi del rating per l'originator)

1. Gli eventuali costi per l'attribuzione del rating da parte di una società esterna (ECAI), individuata ai sensi del successivo comma 2, sono a carico del Fondo nei limiti del 70% delle spese sostenute e, comunque, fino a un massimo di € 50.000,00. L'originator partecipa ai suddetti costi nella misura del restante 30%. A tal fine Puglia Sviluppo S.p.A. trattiene la quota di spesa a carico dell'originator all'atto del trasferimento della liquidità per la costituzione del junior cash collateral.

2. Puglia Sviluppo S.p.A. farà riferimento alle procedure di accreditamento delle società esterne ECAI per l'attribuzione dei rating già effettuate ai sensi del d.lgs. 163/2003 "Codice dei contratti pubblici".

Articolo 21

(Sottoscrizione della Convenzione)

1. Puglia Sviluppo S.p.A., tenuto conto dei contenuti dell'offerta, stipula una specifica Convenzione con gli operatori aggiudicatari, volta a disciplinare i rapporti tra le parti durante il periodo di Ramp-up e, successivamente alla Comunicazione di costituzione del Portafoglio, a fronte della assegnazione definitiva delle risorse, a regolare gli obblighi del soggetto aggiudicatario in merito al controllo e al monitoraggio dei finanziamenti, riferiti soprattutto:

- a. alle informazioni anagrafiche relative a ciascuna PMI finanziata e all'intensità di aiuto concessa a ciascuna impresa in sede di concessione del finanziamento, determinata sulla base della metodologia riportata in appendice, distinta per investimenti innovativi, investimenti iniziali, spese per la formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti, sostegno di processi di capitalizzazione aziendale e consolidamento delle passività a breve termine;
- b. ai principali dati contabili delle PMI finanziate;
- c. alla classe di merito creditizio attribuita alle PMI al momento della concessione del finanziamento, nonché alla sua evoluzione nel tempo per la durata complessiva del finanziamento;
- d. alle condizioni economiche, espresse in termini di T.A.E.G., applicate a ciascun finanziamento erogato;
- e. ai finanziamenti in default, ossia ai finanziamenti appostati dall'Originator a "sofferenza", "credito ristrutturato" o "incaglio oggettivo". Non è possibile prevedere altra tipologia di finanziamenti in default.
- f. ad ogni evento inerente l'andamento del finanziamento e della PMI finanziata, rilevante ai fini della attivazione dell'intervento di protezione del rischio di credito offerto da Puglia Sviluppo S.p.A. attraverso le risorse del Fondo;
- g. alla presentazione di relazioni periodiche e di ogni altra necessaria comunicazione a Puglia Sviluppo S.p.A. circa l'andamento dei finanziamenti e delle PMI finanziate.

Articolo 22

(Clausola di salvaguardia)

1. Al fine di coprire il portafoglio da eventuali variazioni nella componente "Rischio Paese", l'originator potrà adeguare lo spread offerto in sede di offerta economica come nel seguito indicato:

? Spread = $70\% \text{ (CDStr - CDSoff) / CDSoff}$

dove:

? Spread indica l'adeguamento dello spread offerto in termini di variazione positiva;

CDStr indica la media mensile delle quotazioni del CDS Italia 5Y USD, pubblicata sulla pagina ITALY CDS USD SR 5Y CORP del servizio Bloomberg, quotazione mid del contributor CMAL (Credit Market Analysis), rilevate il mese precedente a quello di chiusura del portafoglio;

CDSoff indica la media mensile delle quotazioni del CDS Italia 5Y USD, pubblicata sulla pagina ITALY CDS USD SR 5Y CORP del servizio Bloomberg, quotazione mid del contributor CMAL (Credit Market Analysis), rilevate il mese precedente a quello di presentazione dell'offerta economica (vedi art. 17).

Articolo 23

(Costruzione del portafoglio, attivazione dell'intervento di Puglia Sviluppo S.p.A.)

1. La fase di costruzione del Portafoglio (periodo di ramp up) deve concludersi entro il 31 dicembre 2015. Si specifica che entro tale data tutti i finanziamenti devono essere stati erogati.
2. In caso di sottoscrizione della tranche mezzanine da parte di un Confidi, durante il periodo di ramp up, questi presterà all'atto della concessione di ciascun finanziamento da parte del soggetto finanziatore e a

favore di esso, garanzia consortile di durata pari alla durata del finanziamento ovvero costituirà in pegno il mezzanine cash collateral sin dall'inizio della fase di ramp up. Il soggetto aggiudicatario, entro il termine massimo di cui al comma 1, comunica a Puglia Sviluppo S.p.A.:

- a. la chiusura della fase di costruzione del portafoglio di esposizioni creditizie;
- b. l'ammontare complessivo del portafoglio di esposizioni creditizie e il numero di PMI finanziate;
- c. il punto di stacco e lo spessore della tranche junior, il punto di stacco e lo spessore della eventuale tranche mezzanine, sottoscritta dai Confidi, nonché il punto di stacco e lo spessore della tranche senior determinati con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3, ovvero all'articolo 10, comma 4. Nel caso di utilizzo dell'approccio della formula di vigilanza, devono essere altresì indicati gli assunti e la metodologia utilizzata per la stima di tutte le variabili considerate nella applicazione della medesima formula di vigilanza. Nel caso di ricorso al rating esterno, oltre al punto di stacco e lo spessore della tranche junior e della eventuale tranche mezzanine, sottoscritta dai Confidi, deve essere prodotta la documentazione rilasciata dalla ECAI comprovante il rilascio di un rating sulla tranche senior del portafoglio corrispondente;
- d. le condizioni economiche applicate ai singoli finanziamenti in relazione alla classe di merito assegnata a ciascuna PMI, in conformità a quanto riportato in sede di offerta economica;
- e. l'intensità di aiuto concessa a ciascuna impresa in sede di concessione del finanziamento, determinata sulla base della metodologia riportata in appendice;
- f. eventuali, ulteriori dati e informazioni indicati nella Convenzione di cui all'articolo 21.

3. Puglia Sviluppo S.p.A. procede al conferimento della dotazione finanziaria e alla costituzione in pegno del cash collateral in favore del soggetto aggiudicatario, mediante il trasferimento per porzioni delle risorse, secondo quanto già indicato nell'articolo 3, comma 2. Almeno 1 giorno lavorativo antecedente la data di costituzione del junior cash collateral, dovrà essere sottoscritto, a pena di revoca dei benefici, l'eventuale contratto di pegno a garanzia della eventuale Tranche mezzanine, sottoscritta dai Confidi.

4. Qualora il soggetto aggiudicatario, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 4, non raggiunga l'ammontare complessivo minimo dichiarato in sede di offerta economica, la fase di costruzione del portafoglio si intende comunque conclusa alla predetta data per un importo pari all'ammontare complessivo dei finanziamenti effettivamente concessi. Conseguentemente, saranno adeguati gli importi della dotazione finanziaria e del junior cash collateral.

Art. 24

(Requisiti Confidi)

1. Ai fini del presente avviso, possono partecipare all'operazione tranced cover i Confidi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del TUB, vigente alla data del 04/09/2010, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Avere almeno una sede operativa nella Regione Puglia;
- b. Avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibili a pubblici poteri;
- c. Avere fondi rischi ovvero un patrimonio non impegnato in altre operazioni di garanzie almeno pari all'importo del mezzanine cash collateral;
- d. Avere uno stock di garanzie impegnate almeno pari a 50 milioni di euro;
- e. Avere una adeguata struttura di credit risk management;
- f. Avere adottato idonee procedure operative per la concessione di garanzie, ivi compreso l'eventuale sistema di deleghe.

2. I Confidi non sono ammessi a partecipare, qualora, alla data di presentazione della proposta, non siano in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, come desumibile dal documento Unico di regolarità, nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Articolo 25

(Plafond di Cassa depositi e prestiti S.p.A.)

1. I finanziamenti alle PMI di cui al presente avviso possono essere concessi a valere sui Plafond di provvista della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "CDP"), messi a disposizione del sistema bancario per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del D.L. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2009 e, in particolare, a valere sul Nuovo Plafond PMI (di cui alla Convenzione tra l'Associazione Bancaria Italiana - di seguito, l' "ABI" - e CDP in data 1° marzo 2012, come successivamente modificata e integrata) e sugli ulteriori Plafond di CDP, anche attivati successivamente al presente avviso, i cui relativi accordi convenzionali contengano disposizioni analoghe a quelle di cui al successivo comma 3.

2. La natura "a mercato" delle condizioni economiche calmierate della provvista dei Plafond di CDP, nonché l'impegno che assumono le Banche aderenti di tener conto del costo di tale provvista nei connessi finanziamenti alle imprese, possono contribuire a contenere ulteriormente le condizioni finali applicate alle PMI che beneficiano della misura di cui al presente avviso. Inoltre, la natura pubblica delle condizioni offerte da CDP (consultabili sul sito internet www.cassaddpp.it), unitamente all'obbligo per le Banche di dichiarare, nei relativi contratti finanziamento, la provenienza, il costo e la durata della provvista, possono costituire un positivo stimolo alla trasparenza del mercato.

3. La concessione dei finanziamenti alle PMI di cui al presente avviso è compatibile con l'utilizzo della provvista di CDP, in quanto le relative convenzioni tra CDP e l'ABI prevedono:

(a) in capo alle Banche aderenti (i) l'autonomia in merito alla negoziazione e determinazione dei termini e delle condizioni dei finanziamenti alle PMI; (ii) l'esclusiva competenza e responsabilità sui processi di istruttoria e di delibera interni, senza alcuna influenza o monitoraggio da parte di CDP; (iii) l'autonomia nell'esame delle richieste e nella decisione di procedere con le operazioni; e (iv) l'assunzione del rischio delle operazioni (cfr., ad esempio, articolo 7.1 della Convenzione CDP-ABI 1° marzo 2012);

(b) nel relativo Contratto di Cessione dei Crediti, che CDP conferisce alla Banca aderente mandato e procura pieni, ai fini della gestione e conservazione dei crediti ceduti in garanzia a CDP e all'esercizio di qualsiasi connesso diritto, nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento da cui tali crediti ceduti originano (cfr., ad esempio, articolo 4.1 del Contratto di Cessione dei Crediti e del Contratto di Cessione dei Crediti Aggiuntivo, allegati alla Convenzione CDP-ABI 1° marzo 2012);

(c) nell'ipotesi di revoca del mandato di cui al precedente punto (b), la facoltà in capo a CDP di procedere alla gestione e riscossione dei crediti ceduti in garanzia, nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento da cui tali crediti ceduti originano (cfr., ad esempio, articolo 8.1 del Contratto di Cessione dei Crediti e del Contratto di Cessione dei Crediti Aggiuntivo, allegati alla Convenzione CDP-ABI 1° marzo 2012).

4. Gli operatori aggiudicatari sono preventivamente autorizzati alla cessione a CDP dei finanziamenti alle PMI di cui al presente avviso, dandone successiva comunicazione a Puglia Sviluppo in sede di assegnazione definitiva delle risorse. La cessione del credito garantito ai sensi del presente articolo è da intendersi preventivamente accettata da Puglia Sviluppo, senza riserve ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile.

SEZIONE III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 (Clausola sociale)

1. Il soggetto proponente sarà tenuto a fare espressa menzione della clausola sociale (art. 3 Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009) nei rapporti con le PMI finanziate ai sensi del presente Avviso.

Articolo 27

(Pubblicazione)

1. Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURP, sul sito internet www.sistema.puglia.it e sul sito internet www.pugliasviluppo.eu.

Per informazioni

Puglia Sviluppo SpA

Via delle Dalie snc

70026 - zona industriale- Modugno (BA)

Avv. Michele Scivittaro

mscivittaro@pugliasviluppo.it

tel 0805498811

telefax 08054988120